



“SUPPORTO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE DEI RISCHI DA STRESS LAVORO CORRELATO- ATTIVITÀ CONCLUSIVA 2022/2023”

## **CAPITOLATO TECNICO**

**SUPPORTO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE DEI RISCHI DA STRESS LAVORO CORRELATO**

**ATTIVITÀ CONCLUSIVA 2022/2023**



## INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. PREMESSA.....	4
3. Normativa di riferimento.....	4
4. OGGETTO E DURATA DEL servizio.....	4
5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....	5
6. VERIFICA DI CONFORMITA' .....	5
7. LUOGO di svolgimento .....	5
8. Responsabile delle attività contrattuali .....	5
9. Modalità di comunicazione .....	6
10. Adempimenti per la Sicurezza .....	6
11. Lingua.....	6
12. Riservatezza.....	6
13. Consuntivazione delle attività svolte e modalità di fatturazione .....	6
14. Penali .....	7
15. Trattamento dei dati personali .....	7



## 1. DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante, affida il servizio oggetto del presente Capitolato;
- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A.;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi il servizio;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il servizio;
- Responsabile delle attività contrattuali: Il Professionista individuato interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali;
- Servizio: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- Professionista: esperto metodologico per la Valutazione del Rischio da Stress da Lavoro Correlato.



## 2. PREMESSA

Nel corso del 2020, Sogei ha stipulato un contratto per assicurarsi la collaborazione di un **esperto metodologico per la Valutazione del Rischio da Stress da Lavoro Correlato (SLC)**. Il rischio SLC è di natura psicosociale, connesso all'organizzazione del lavoro. L'ambito è ricompreso tra gli **obblighi di legge di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008** per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Il **supporto professionale richiesto** è fondamentale per la corretta applicazione della metodologia INAIL e comporta diversi step consequenziali. Nel mese di novembre 2020 SOGEI ha avviato l'iter per la Valutazione del Rischio SLC con il coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il 17 dicembre 2020 è stato costituito il Gruppo di Valutazione – GV - composto dal Delegato Datore di Lavoro per la Sicurezza - DLDS, dalla struttura Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP, dagli RLS, dal Personale Sogei e dal Responsabile GV, così come previsto dalla metodica INAIL. Sono state inviate apposite informative a tutto il personale Sogei e sono stati svolti 10 incontri con altrettanti gruppi di lavoratori omogenei, sempre alla presenza dei RLS. Tutta la valutazione si è conclusa a luglio 2021 con la redazione del documento conclusivo e la sottoscrizione del DVR SLC da parte del DL Sogei. L'analisi degli indicatori ha evidenziato un'entità del rischio SLC “Medio” in uno specifico Gruppo Omogeneo di lavoratori. Pertanto è stato necessario intraprendere diverse azioni correttive ed attivare un sistema di monitoraggio, svolto da gennaio 2022 fino al 31 luglio 2022. La metodica conclusiva INAIL prevede ora l'avvio di una nuova rilevazione di controllo, sul gruppo omogeneo individuato, per confermare la risoluzione delle criticità ed una fase di comunicazione a tutti i lavoratori relativamente agli esiti della Valutazione, specificando le azioni correttive messe in campo dall'Azienda agli esiti del monitoraggio.

## 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**D. Lgs. 81/08** (Testo Unico Sicurezza del Lavoro) e Linee guida INAIL, aggiornate in data 16 ottobre 2017.

## 4. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

Si richiede il supporto per la Valutazione dei Rischi da Stress Lavoro correlato così di seguito specificato:

- fase oggettiva;
- supporto per la comunicazione delle risultanze sulla VDR-SLC;
- supporto per la verifica della corretta applicazione delle azioni correttive intraprese nei confronti dei gruppi omogenei;
- supporto per la ricognizione feedback recepimento azioni correttive gruppi omogenei;
- incontri con i lavoratori e RLS per il monitoraggio contenuto e contesto del lavoro per il gruppo omogeneo “finanza pubblica”;
- stesura relazioni e valutazioni finali conclusionali per la fase oggettiva di valutazione del rischio SLC.

La durata complessiva è di **12 (dodici) mesi** decorrenti dalla data di stipula del Contratto e, comunque, resterà efficace fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

L'impegno è indicativamente stimato in **circa 15 (quindici) giorni/persona** per la fase conclusiva della Valutazione dei Rischi da Stress Lavoro correlato.



Tutte le attività che vedano coinvolto il personale della SOGEI dovranno essere programmate e concordate con il Responsabile del Contratto SOGEI, in modo da non ostacolare il normale svolgimento dell'attività lavorativa.

## 5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Per l'avvio operativo del servizio è previsto un meeting di inizio attività a cui sono chiamati a partecipare il referente Sogei e il Professionista individuato quale esperto metodologico per la Valutazione del Rischio da Stress da Lavoro Correlato.

All'avvio operativo del servizio, il referente Sogei, condividerà con il Professionista, un approfondimento sugli obiettivi da perseguire e le modalità di erogazione delle attività.

Nella riunione di avvio del servizio verrà condiviso un **Piano di Lavoro** in cui saranno indicate specifiche modifiche e/o integrazioni richieste il cui mancato rispetto comporterà l'applicazione di penali, di cui al punto 14.

Il Piano di Lavoro potrà essere modificato/aggiornato successivamente, sempre in accordo fra le parti.

## 6. VERIFICA DI CONFORMITÀ

Tutte le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

La verifica di conformità verrà eseguita con cadenza trimestrale sulla base della relazione prodotta dal Professionista entro 20 (venti) giorni successivi al trimestre di riferimento .

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se Sogei ritiene che le attività svolte dal professionista e riportate nella relazione, sono state effettuate in coerenza con quanto previsto.

Ciascun verbale di verifica di conformità positiva è elemento essenziale per la presentazione della fattura da parte del professionista.

In caso esito negativo di una o più verifiche di conformità, la Sogei avrà facoltà di risolvere il contratto e di fare eseguire tutta o in parte l'attività a terzi in danno del professionista individuato e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

## 7. LUOGO DI SVOLGIMENTO

Le attività oggetto del Servizio saranno svolte presso le sedi di Sogei di Roma in Via Mario Carucci e via Atanasio Soldati.

Resta inteso che eventuali costi di trasferimento e soggiorno del professionista che svolge attività nell'ambito del presente Capitolato sono comunque a suo carico.

## 8. RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI

Il Professionista, contestualmente alla presentazione dell'offerta, dovrà produrre la *“Scheda anagrafica e tracciabilità dei flussi”*.



Il Professionista deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà sua cura curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

## **9. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

Il Professionista si impegna a comunicare un numero di fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa al servizio.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, Il Professionista dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

## **10. ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA**

Il Professionista s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attività contrattuali, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.

Si evidenzia che le attività di cui al presente capitolato rientrano nelle fattispecie di cui al comma 3-bis del suddetto articolo, per le quali non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

## **11. LINGUA**

Tutte le attività e la documentazione sarà in lingua italiana.

## **12. RISERVATEZZA**

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra il Professionista e Sogei sono riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Sogei.

Il Professionista non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

Il Professionista non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione e i moduli software forniti da Sogei o realizzati per il servizio, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

Sogei si riserva, comunque, la facoltà di richiedere al Professionista la sottoscrizione di uno specifico accordo di riservatezza.

## **13. CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

Come indicato al precedente paragrafo 6, Il Professionista dovrà presentare una relazione dettagliata delle attività effettuate nel trimestre di attività, entro il quinto giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. La relazione dovrà contenere inoltre il numero di giornate erogate nel trimestre di riferimento da ciascuna figura professionale.



In caso di verifica di conformità positiva, Il Professionista potrà presentare fattura entro il decimo giorno del mese successivo alla data riportata nella verifica di conformità, sulla base delle giornate erogate.

Le fatture dovranno essere corredate da copia verbale di verifica di conformità positiva oltre che dal Cig e dal numero di repertorio del contratto.

#### **14. PENALI**

Sogei applicherà le penali, secondo le seguenti modalità:

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati per la consegna delle eventuali modifiche e/o integrazioni richieste agli output del Servizio di cui al punto 5, Sogei applicherà una penale pari a 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del contratto.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale complessivo, la Sogei avrà il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno del Professionista, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.

#### **15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per quanto concerne il trattamento e la protezione dei dati personali, nell'ambito del contratto si segnala quanto segue.

Le attività contrattuali implicano il trattamento di dati personali quali nominativi, e-mail e numeri di telefono per conto di Sogei. Il Professionista potrà utilizzare i dati personali dei soggetti interessati esclusivamente per finalità di scambio di informazioni volte a stipulare il contratto di fornitura avente ad oggetto il servizio richiesto al fine di adempiere ai relativi obblighi, ai sensi dell'articolo 6, lettera b, del regolamento europeo.